



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLE
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VI

Allevatori di cavalli trottatori

Associazione Nazionale Allevatori
Cavallo Trottatore Italiano (ANACT)

Associazioni di categoria

Società di corse trotto

mediante pubblicazione sul sito web MiPAAF

Oggetto: adempimenti previsti per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nell'anno 2021

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito, per brevità, Mi.P.A.A.F.) procede all'iscrizione dei puledri al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e al rilascio del documento di identificazione (passaporto), ai sensi della vigente normativa.

Di seguito si forniscono indicazioni operative per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nell'anno 2021.

A – Adempimenti in capo all'allevatore

L'allevatore deve:

- a) essere iscritto all'Albo allevatori di cui all'art. 9 del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano di cui al D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Gli allevatori che denunciano per la prima volta la nascita di un puledro devono presentare apposita domanda di iscrizione all'Albo utilizzando il modello pubblicato sul sito del Mi.P.A.A.F. (www.politicheagricole.it) nonché sul sito dell'ANACT (www.anact.it). **Se si tratta di soggetto estero dovrà essere titolare di codice fiscale rilasciato in Italia. Detto modello potrà essere inviato, al più tardi, unitamente alla denuncia di nascita. L'allevatore dovrà indicare nel campo previsto sul modello il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC (art. 5 D.L. 179/2012 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221) che sarà utilizzato dall'Amministrazione per ogni eventuale comunicazione che non comporti invio di documentazione come il passaporto.**

Si precisa che nel caso in cui si voglia importare definitivamente una fattrice, il proprietario dovrà inviare la richiesta di iscrizione all'Albo allevatori al più tardi contestualmente all'istanza di importazione;

- b) denunciare la nascita del puledro **entro sette giorni** dall'evento. A tale proposito si rammenta che sono previste sanzioni amministrative, che possono essere applicate dalle Autorità competenti. La nascita deve essere denunciata mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell'apposito modello da inviare in originale all'ANACT a mezzo raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo anactcertificati@pec.it, con l'indicazione dei dati previsti dalla normativa di riferimento. **Sull'apposito campo del modello dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC. Alla denuncia**



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

di nascita deve essere allegata la quietanza di versamento dell'importo dovuto di € 96,00 per ogni puledro di cui si denuncia la nascita.

Si precisa che non possono essere accettate denunce di nascita inviate a mezzo posta elettronica non certificata.

Nel caso in cui sulla denuncia di nascita non sia esplicitamente indicata da parte dell'allevatore l'esclusione dell'equide dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sul passaporto del puledro sarà registrata la destinazione finale alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), ai sensi della normativa di riferimento. **Si ricorda che la destinazione dell'equide come "NON DPA" è irreversibile.**

Sul modello di denuncia di nascita sono previsti gli appositi campi per la segnalazione del nome da assegnare al puledro che, per i nati 2021, deve iniziare con la lettera "F".

- c) **allegare alla denuncia di nascita la quietanza del versamento dell'importo dovuto di € 96,00** effettuato tramite bonifico sul conto corrente intestato al Tesoro dello Stato, IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 con indicazione della causale. **Si precisa che non potranno essere accettate quietanze con causali generiche che non indichino in modo chiaro l'anno di nascita del puledro e il nome della fattrice. Nel caso in cui si effettui un unico versamento per più di un puledro la causale dovrà contenere oltre all'anno di nascita dei puledri anche i nomi di tutte le fattrici.** Nel caso in cui il versamento sia effettuato on line, utilizzando l'home banking, nella **quietanza allegata alla denuncia di nascita** dovrà chiaramente risultare che il versamento è stato effettivamente eseguito con l'indicazione del relativo **numero definitivo** di Codice Riferimento Operazione (CRO) o di Transaction Reference Number (TRN). **Non saranno accettate quietanze nelle quali non risulti riportato il riferimento all'avvenuta esecuzione del pagamento. Si comunica che il decreto direttoriale relativo agli importi dovuti per l'istruttoria delle istanze ha fissato l'importo onnicomprensivo di € 191,00 dovuto al Mi.P.A.A.F. nel caso in cui le denunce di nascita siano presentate successivamente al termine di 30 giorni dall'evento** (fermo restando il rispetto del termine di 7 giorni e la relativa applicazione, da parte delle Autorità competenti, delle sanzioni previste);
- d) far sottoporre il puledro ad identificazione sotto la madre, all'inserimento del microchip e al prelievo del campione biologico da parte del veterinario incaricato dal Mi.P.A.A.F. Si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso in cui la fattrice sia sprovvista del passaporto, l'allevatore deve farne richiesta al Mi.P.A.A.F. al fine di regolarizzare la propria posizione ai sensi della normativa di riferimento. **In assenza del passaporto della fattrice, il puledro non potrà essere identificato;**
- e) far trovare la fattrice e il relativo puledro, già incapezziati e puliti, in un box idoneo, possibilmente ubicato al coperto, all'interno di una scuderia o di un capannone dotato di adeguata illuminazione, esibire obbligatoriamente la documentazione identificativa (passaporto) della fattrice, prevedere la presenza del personale necessario alle operazioni di contenimento della fattrice e del puledro. Dette operazioni possono riguardare, a seconda dei casi, l'allevatore o il detentore.

Al fine di evitare ritardi e/o disorganizzazione nell'effettuazione della visita identificativa, è onere dell'allevatore o del detentore contattare il veterinario il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio nominati con decreto direttoriale del Mi.P.A.A.F. pubblicato sul sito e pubblicizzato anche a cura dell'ANACT. **Si avvisa che, nel caso in cui la mancata visita sia dipesa dall'allevatore o dal detentore, la spesa relativa alla successiva visita di identificazione da parte del veterinario sarà a carico, a seconda dei casi, dell'uno o dell'altro soggetto, poiché si renderà necessario uno specifico incarico al veterinario per l'effettuazione della visita (al di fuori delle visite disposte all'interno del controllo produzione) e, quindi, dovrà essere versato un ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di iscrizione del puledro.**

I puledri devono essere identificati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita; al fine di velocizzare il completamento della necessaria istruttoria è opportuno, comunque, che la maggior parte dell'attività identificativa sia effettuata entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro. Nel caso in cui a causa dell'allevatore l'identificazione avvenga dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno di nascita è possibile procedere nell'istruttoria solo previo versamento dell'importo dovuto di € 191,00 onnicomprensivo.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Si ribadisce che l'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e la relativa emissione del passaporto non possono avvenire se il puledro non è stato identificato, è privo di microchip, non è stata completata la documentazione prevista e non è stata comunicata dal laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerti la corretta genealogia;

- f) **inviare l'originale del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.), rilasciato dal gestore della stazione di fecondazione o dal veterinario responsabile dell'intervento fecondativo. Il C.I.F. deve essere inviato entro il 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro senza l'applicazione di sanzioni. Si precisa che l'allevatore deve prestare particolare attenzione al rispetto del predetto termine poiché non verrà inviata alcuna comunicazione di avviso di scadenza del termine né da parte del Mi.P.A.A.F. né da parte dell'ANACT.**

B – Iscrizione dei puledri nel Libro genealogico del cavallo trottatore italiano

Il Mi.P.A.A.F. provvede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico e all'emissione del passaporto solo a seguito dell'invio entro i termini previsti di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento della genealogia del puledro mediante diagnosi del DNA.

Al riguardo si fa presente che:

- a) **se l'originale del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.) viene inviato dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno di nascita**, l'allevatore, oltre a porre in essere gli adempimenti sopra elencati, dovrà versare al Mi.P.A.A.F. **entro il termine del 31 dicembre l'importo di € 306,00** per il ritardo. Non è consentita, comunque, l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri per i quali non sia stata effettuata la visita identificativa entro il 31 dicembre dell'anno di nascita e non sia stata successivamente emessa la diagnosi del DNA che abbia accertato la corretta genealogia;
- b) non potranno essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del DNA ovvero nel caso in cui agli stessi non possa essere effettuato il prelievo del campione biologico perché non reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA anche di uno solo dei genitori;
- c) nel caso in cui il laboratorio incaricato comunichi l'incompatibilità con uno o con entrambi i genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita ed indicati sul C.I.F., su richiesta dell'allevatore si può procedere ad un nuovo prelievo di campione biologico e/o al confronto del genotipo del puledro con il DNA di differenti riproduttori. Al fine dell'esecuzione delle analisi di cui sopra è previsto il versamento dei seguenti importi:
- **€ 96,00** per la ripetizione del prelievo del campione biologico al puledro, come disposto con decreto direttoriale n. 9397349 del 23/12/2020. Si precisa che qualora dall'esito della prima diagnosi del DNA si sospetti uno scambio di due puledri appartenenti allo stesso allevatore, poiché invertendo le genealogie i puledri risultano compatibili, sarà sufficiente sottoporre solo uno dei due puledri ad un nuovo prelievo;
 - **€ 96,00** per eseguire il confronto con il DNA di uno o di due differenti riproduttori indicati dall'allevatore;
 - **ulteriori € 96,00** per ciascuno dei confronti successivi eventualmente richiesti dall'allevatore;
- d) nel caso in cui non sia stato possibile determinare la genealogia del puledro, il Mi.P.A.A.F. restituirà il C.I.F. al proprietario a seguito di apposita richiesta, laddove già consegnato. Il proprietario potrà rivolgersi alla competente ARA per l'iscrizione all'Anagrafe degli equidi e per il rilascio del relativo passaporto.

C – Iscrizione tardiva dei puledri nel Libro genealogico del cavallo trottatore

Ai sensi della normativa vigente, l'iscrizione tardiva del puledro **dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita** è possibile sulla base di apposita formale richiesta dell'allevatore previo invio del C.I.F. **non oltre il 31 agosto dell'anno successivo a quello di nascita, con applicazione della prevista sanzione amministrativa di € 1.070,00.**



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Non è comunque consentita l'iscrizione tardiva al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri per i quali non sia stata effettuata la visita identificativa entro il 31 dicembre dell'anno di nascita e non sia stata già emessa una diagnosi del DNA che abbia accertato la corretta genealogia.

Superato il predetto termine la pratica sarà definitivamente archiviata agli atti senza alcuna comunicazione da parte del Mi.P.A.A.F. o dell'ANACT.

Per l'iscrizione del puledro all'Anagrafe degli equidi e per il rilascio del relativo passaporto il proprietario dovrà rivolgersi all'ARA competente per territorio.

D – Puledri nati da inseminazione avvenuta all'estero su fattrici temporaneamente esportate

Le fattrici iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano possono essere temporaneamente trasferite in altri Paesi, titolari di Libri genealogici ufficialmente riconosciuti, purché rientrino in Italia entro il 31 dicembre dello stesso anno della stagione di monta.

Per trasferire una fattrice all'estero per farla inseminare, il proprietario deve chiedere al Mi.P.A.A.F. il rilascio del certificato di esportazione temporanea per attività riproduttiva; sull'apposito modello deve essere indicato il nome dello stallone dal quale si intende far inseminare all'estero la fattrice.

Quanto sopra premesso, se l'esportazione temporanea della fattrice non dovesse risultare censita nella banca dati del Mi.P.A.A.F. o la fattrice non dovesse rientrare in Italia nei termini previsti, i suoi puledri nati o concepiti all'estero non potranno in alcun caso essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano (art. 7 Norme Tecniche).

Si ricorda che nel caso di stalloni nati in Paesi extra UE deve essere stata presentata la richiesta di “*Valutazione in ordine ai requisiti...*” dello stallone, come previsto dall'art. 2 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico. Per esser iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano infatti, i puledri delle fattrici di cui trattasi concepiti all'estero devono essere figli di stalloni che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione erano già in possesso dei requisiti previsti.

In detti casi per l'avvio dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione al Libro genealogico del puledro concepito all'estero deve essere presentata regolare denuncia di nascita con allegata copia della “scheda movimentazione equide” scaricata dal Sistema informativo veterinario (VET INFO), attestante il rientro della fattrice in Italia. Sul modello di denuncia di nascita dovrà essere barrato l'apposito campo “*fattrice inseminata all'estero*”. Deve essere inviato, inoltre, il certificato di intervento fecondativo rilasciato dall'estero.

E - Puledri nati all'estero

I puledri nati all'estero da fattrici estere da importare definitivamente, poiché iscrivibili al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano ai sensi delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico, devono entrare in Italia al seguito della madre, per consentire i necessari controlli identificativi, entro il 31 dicembre dell'anno di nascita.

L'art. 7, comma 2° delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, prevede che “...omissis...*le fattrici possono essere importate definitivamente per essere iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano anche se gravide e con al seguito l'ultimo loro prodotto purché siano state acquistate prima della nascita del foal al seguito*”. Per la verifica della decorrenza della titolarità della fattrice la data dovrà essere indicata sul certificato di esportazione definitiva emesso dal Paese estero di origine o provenienza, qualora non fosse indicata è necessario allegare alla documentazione per l'importazione definitiva lo storico dei passaggi di proprietà estratto dalla banca dati ufficiale del Paese estero di origine o di provenienza, titolare del Libro genealogico ufficialmente riconosciuto. Nel caso di fattrici extra UE la documentazione di cui sopra deve essere già allegata al modello di “Valutazione in ordine ai requisiti...”. Si precisa, inoltre, che i puledri “...omissis...*potranno essere iscritti al libro genealogico del cavallo Trottatore italiano purché non già iscritti ad altro libro genealogico e siano figli di stalloni che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione erano già in possesso del requisito previsto all'art. 2 delle presenti Norme Tecniche*”.

Si precisa che se una fattrice estera viene importata temporaneamente in Italia per essere inseminata e ritorni nel paese di origine o di provenienza, nel caso in cui sia successivamente importata definitivamente per l'iscrizione



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

del puledro nato all'estero ma concepito in Italia dovrà essere allegata alla denuncia di nascita **copia della "scheda movimentazione equide" scaricata dal sistema informativo veterinario (VET INFO)** attestante l'ingresso della fattrice in Italia. Sul modello di denuncia di nascita dovrà essere barrato l'apposito campo "fattrice inseminata in Italia". Deve essere inviato, inoltre, il certificato di intervento fecondativo rilasciato in Italia.

Nel caso in cui entrino in Italia nel periodo 1° novembre – 31 dicembre, l'allevatore dovrà pagare comunque oltre alla tassa di € **306,00** per deposito tardivo della documentazione anche l'importo onnicomprensivo di € 191,00 previsto alla lettera e) del paragrafo A).

Fermo restando che sarebbe opportuno che la fattrice fosse importata entro il 30 novembre dell'anno di nascita del primo puledro per consentire i necessari controlli identificativi e la conclusione del procedimento di importazione definitiva, si fa presente che per il puledro già nato importato al seguito della fattrice, qualora l'effettiva importazione definitiva avvenga dopo il 31 ottobre ma entro 31 dicembre del medesimo anno, è prevista una proroga del termine entro cui deve essere effettuata l'identificazione del puledro che, quindi, può avvenire entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del puledro, previa conclusione entro il 31 dicembre dell'istruttoria della definitiva importazione della fattrice.

Come precisato al paragrafo A, lett. a) **in caso di importazione definitiva di una fattrice è necessario che il proprietario importatore sia iscritto all'Albo allevatori di cui all'art. 9 del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano di cui al D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Il proprietario pertanto, laddove non già iscritto, deve inviare la richiesta di iscrizione all'Albo allevatori al più tardi contestualmente a quella di importazione definitiva.**

F – Registrazione dei passaggi di proprietà

Si richiama all'osservanza dei termini e degli adempimenti previsti per la registrazione dei passaggi di proprietà riguardanti tutti i cavalli e, **in particolare in questa sede, le fattrici**. In ogni caso non possono essere registrati passaggi di proprietà con date antecedenti a qualsiasi evento, avvenuto e/o registrato a sistema e/o comunicato al Mi.P.A.A.F. (es. nascite, decessi, ecc.).

Si invita, pertanto, tutti gli allevatori prima della nascita del puledro a verificare sulla "Piattaforma operatori ippici", alla quale tutti devono essere accreditati, la corretta intestazione della fattrice e che siano stati sciolti eventuali contratti di affitto stipulati in precedenza per la carriera di corse.

Si fa presente, infatti, che nel caso in cui la documentazione presentata per la registrazione della cessione sia incompleta, la titolarità della fattrice decorrerà dalla data di regolarizzazione e, quindi, di perfezionamento della relativa pratica. Conseguentemente la qualifica di allevatore del puledro, fermo restando l'adempimento di tutto quanto sopra descritto, sarà attribuita al soggetto risultante nella banca dati del Mi.P.A.A.F. proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.

Non è ammessa, pertanto, alcuna retrodatazione dei passaggi di proprietà.

Si precisa che in caso di iscrizione alla lista pagamenti insoddisfatti non è possibile cedere la proprietà dei cavalli fino alla cancellazione dalla lista medesima. L'eventuale presentazione di un passaggio di proprietà di una fattrice, in corso di iscrizione del proprietario alla lista pagamenti insoddisfatti, non rende possibile la registrazione in banca dati del passaggio di proprietà. **In caso di successiva cancellazione dalla lista, la decorrenza della titolarità della fattrice a favore del nuovo acquirente potrà decorrere solo dalla data di cancellazione da detta lista del proprietario precedentemente iscritto. Non può, pertanto, prodursi alcun effetto retroattivo relativo alla decorrenza della proprietà del puledro e alla relativa qualifica di allevatore. Anche in questo caso il puledro sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale nella banca dati del Mi.P.A.A.F. al momento della nascita.**

Si rammenta che in caso di embryo-transfer non è più necessario che la fattrice ricevente appartenga allo stesso proprietario della donatrice.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Si ricorda, infine, che la mancata registrazione del passaggio di proprietà di un equide può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di riferimento e fa permanere in capo al proprietario risultante agli atti del Mi.P.A.A.F., nonché in capo all'effettivo possessore dell'equide, la responsabilità del cavallo a fini amministrativi, fiscali e penali.

F – Emissione del passaporto

Al termine dell'istruttoria il Mi.P.A.A.F. procede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano con attribuzione dell'UELN e all'emissione del passaporto.

L'allevatore deve verificare la correttezza dei dati riportati sul passaporto; il Decreto direttoriale relativo agli importi dovuti ha fissato in € 64,00 la cifra da versare nel caso in cui le eventuali difformità (nome cavallo, sesso, data di nascita, dati segnaletici, allevatore, ecc.) siano comunicate oltre 40 giorni dal ricevimento del documento di cui trattasi.

G – Regole generali

Ad ogni buon fine si rammenta che il decreto citato al punto “F” prevede, altresì, il versamento di € 350,00 in caso di “Rettifiche indotte da dichiarazioni degli operatori del settore erronee o da omissioni che determinano ulteriori attività istruttorie con eventuali interventi a sistema”.

Il Dirigente
Sveva Davanzo
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

MIPAAF - PQAI 06 - Prot. Uscita N.0116554 del 10/03/2021